

## News » Stock options

12-6-2023

### Stock options: la Cassazione ridefinisce la base imponibile dell'addizionale

*Con la sentenza n. 15861 del 2023 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione interviene sulla questione attinente all'individuazione della base imponibile su cui applicare l'aliquota addizionale del 10% relativamente ai compensi corrisposti sotto forma di bonus e stock options ai dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario.*

*di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca*

Un dirigente del settore finanziario impugna il silenzio-rifiuto formatosi sull'**istanza di rimborso delle ritenute** effettuate e versate dal datore di lavoro a titolo di aliquota addizionale del 10% sui bonus eccedenti la parte fissa della retribuzione pagata ex art. 33, d.l. n. 78 del 2010: in particolare il contribuente nega che la parte variabile della retribuzione di ogni periodo d'imposta ecceda il triplo di quella fissa percepita nel medesimo periodo.

Le doglianze del contribuente vengono accolte dalla Commissione Tributaria Provinciale adita con sentenza confermata in sede di gravame.

Nella sentenza n. 15861 del 2023 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata dall'Amministrazione finanziaria e, decidendo nel merito, cassa il ricorso introduttivo del contribuente sulla base del seguente **principio di diritto**: "Per effetto dell'art. 33, comma 2 bis, d.l. n. 78 del 2010 (introdotto dall'art. 23, comma 50 bis, d.l. n. 87 del 2011, convertito nella l. n. 111 del 2011), relativamente ai compensi corrisposti, a decorrere dalla data dal 17 luglio 2011, sotto forma di "bonus" e "stock options", ai dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, l'imposta addizionale prevista dall'art. 33, d.l. n. 78 del 2010, convertito nella l. n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti, si applica sull'ammontare di detti compensi che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della parte fissa della retribuzione".

Ricostruendo l'evoluzione della disciplina applicabile al caso sub iudice, il Collegio ricorda che, **prima** dell'introduzione del comma 2 bis, il comma 1 dell'art. 33, d.l. n. 78 del 2010 era interpretato univocamente:

- il presupposto d'imposta era disegnato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, con il riferimento ai "compensi sotto forma di bonus e stock options" e ai "dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario";
- la **base imponibile** era individuata nei compensi "che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione".

Su tale assetto è intervenuto il comma 2 bis, il quale, disponendo che "Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione", avrebbe modificato la disciplina della base imponibile: si sarebbe quindi passati dal considerare i "compensi a questo titolo, che eccedono il triplo

della parte fissa della retribuzione" al prendere in esame l'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione".

Sarebbe stata così realizzata una **abrogazione tacita** ex art. 15 Preleggi, in parte qua, del comma 1 da parte del comma 2 bis, *d.l. n. 78 del 2010*, limitatamente ai compensi corrisposti a decorrere dal **17 luglio 2011**, mentre per i compensi corrisposti anteriormente a tale data rimarrebbe applicabile la base imponibile come determinata dal comma 1.

Nella sentenza in commento la Suprema Corte sposa la tesi erariale enunciata nella *circolare del 5 agosto 2011, n. 41/E*, secondo cui "la modifica normativa in esame ha l'effetto di aumentare la quota di compensi variabili su cui applicare l'addizionale, dato che la base imponibile è ora (per i compensi corrisposti a decorrere dal 17 luglio 2011) pari all'ammontare della retribuzione variabile che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione (e non più all'importo dei bonus che eccedano il triplo della retribuzione di base)".

Il Giudice di legittimità ritiene tale esegesi coerente con la **ratio della novella**: nella relazione al c.d. maxiemendamento presentato in sede di conversione in legge del *d.l. n. 98 del 2011* si afferma che "per effetto della presente modifica le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato *art. 33* si applicano, per i compensi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'ammontare dei compensi erogati sotto forma di bonus e stock-options che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione".

La Sezione Tributaria esclude inoltre la rilevanza di quanto affermato dalla *Corte Costituzionale nella sentenza n. 201 del 2014*, con la quale è stata dichiarata l'infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'*art. 33, d.l. n. 78 del 2010*: secondo la Consulta, "non è arbitraria l'individuazione della componente variabile della retribuzione in forma di bonus o stock options - oltre un certo multiplo del compenso fisso - quale fatto espressivo della capacità contributiva, ossia quale indice che esprime l'idoneità del soggetto passivo all'obbligazione tributaria (*sentenza n. 304 del 2013*)". Secondo il Collegio, "pur decidendo con riferimento a fattispecie cui era applicabile il comma 2 bis, il giudice delle leggi non ha affrontato espressamente la questione relativa al rapporto tra quest'ultima norma ed lo stesso *art. 33, comma 1*"; inoltre "da un lato non si ricava dalla pronuncia che la legittimità costituzionale della disposizione derivi da un necessario rapporto proporzionale, ed in particolare nella misura dell'eccedenza del triplo, tra retribuzione variabile e fissa", mentre dall'altro "resta rimessa alla razionale discrezionalità del legislatore, anche in considerazione della ponderazione degli interessi pubblici cui è funzionale la disincentivazione della retribuzione variabile, l'individuazione di quale debba essere tale rapporto, che può quindi essere determinato anche in termini di mera eccedenza".

### **Riferimenti normativi:**

*Art. 33, d.l. n. 78/2010*

*Cassazione civile, Sez. trib., sentenza 6 giugno 2023, n. 15861*

---

Copyright © 2015 Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Versione online realizzata in esclusiva per il " Sistema Leggi d'Italia Studio Legale" - Tutti i diritti riservati